

SEAC RISPONDE

QUESITO

022

SETTORE

Imposte dirette

Contributo “Decreto Sostegni” e fatturato lavoratore autonomo forfetario

Un ingegnere in regime forfetario ha emesso nel 2019 e nel 2020 fatture in formato cartaceo. Al fine della determinazione del contributo a fondo perduto previsto dal c.d. “Decreto Sostegni” deve essere conteggiato il contributo integrativo INARCASSA?

Al fine di usufruire del contributo a fondo perduto previsto dal DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni” è necessario che i ricavi / compensi 2019 non siano superiori a € 10 milioni e che la media mensile del fatturato / corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% della media mensile del fatturato / corrispettivi 2019. A tal fine va fatto riferimento alla data di effettuazione delle operazioni (cessioni di beni / prestazioni di servizi). In particolare, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.6.2020, n. 15/E, emanata a commento dell’analogo contributo introdotto dal DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, vanno considerate le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni IVA periodiche del 2019 / 2020, considerando anche i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA. Così, per un lavoratore autonomo in regime ordinario, per la determinazione del fatturato va conteggiato anche il contributivo integrativo della relativa Cassa previdenziale nonché la rivalsa (4%) del contributo per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS. Infatti, tali somme hanno partecipato alla liquidazione IVA del periodo di riferimento. Si ritiene che tale conclusione debba essere applicata anche dai lavoratori autonomi in regime forfetario.

Di conseguenza, nel caso di specie, l’ingegnere forfetario dovrà determinare il fatturato 2019 / 2020 conteggiando anche il contributo integrativo INARCASSA evidenziato nelle fatture emesse dall’1.1 al 31.12. Ciò consente di adottare un criterio omogeneo in caso di applicazione del regime forfetario soltanto in uno dei due anni di riferimento.

RIPRODUZIONE VIETATA

QUESITO

023

SETTORE

Imposte dirette

Passaggio da contabilità semplificata a contabilità ordinaria dal 2021

Una ditta individuale ha superato nel 2020 il limite dei ricavi previsto per la tenuta della contabilità semplificata. Quindi dal 2021 deve passare alla contabilità ordinaria. In sede di predisposizione del bilancio iniziale come devono essere rilevate le rimanenze?

A partire dall'1.1.2017, per effetto della modifica dell'art. 66, TUIR ad opera della Finanziaria 2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa in luogo di quello per competenza, fermo restando che, il nuovo regime non è un regime di cassa "puro" ma è "improntato alla cassa". Si rammenta che la possibilità, da parte di un'impresa individuale / società di persone, di tenere la contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18, DPR n. 600/73, è collegata all'ammontare dei ricavi dell'anno precedente differenziato a seconda del tipo di attività esercitata (€ 400.000 per prestazioni di servizi / € 700.000 per altre attività).

Ai fini della determinazione del reddito non rilevano le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci, lavori in corso su ordinazione di durata sia infrannuale che ultrannuale e titoli.

Nella Circolare 13.4.2017, n. 11/E l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che in caso di passaggio dalla contabilità semplificata "per cassa" a quella ordinaria, le rimanenze di merci:

- il cui costo è stato sostenuto e, quindi, dedotto in base al principio di cassa non rilevano fiscalmente come esistenze iniziali al momento della fuoriuscita dalla contabilità semplificata;
- il cui pagamento non è stato effettuato, rilevano come esistenze iniziali in applicazione del principio di competenza.

Ne consegue che l'ammontare delle esistenze iniziali 2021 (da indicare nell'apposito prospetto delle attività / passività iniziali) fiscalmente rilevante è costituito soltanto dalle merci il cui costo non è stato pagato entro il 31.12.2020.

A tal fine è necessario rettificare l'ammontare delle esistenze iniziali 2021 indicate in contabilità per la parte già dedotta mediante una variazione in aumento nel mod. REDDITI / IRAP.

Anche in caso di opzione per il metodo c.d. "registrato = incassato / pagato" risulta applicabile il medesimo principio; tuttavia la verifica del costo dedotto durante il regime di contabilità semplificata va effettuata avendo riguardo alle fatture annotate sul registro IVA degli acquisti.

QUESITO

024

SETTORE

Imposte dirette

Limite spese ristrutturazione immobile con interventi antisismici

Un contribuente (persona fisica) ha effettuato nel 2020 lavori di ristrutturazione del proprio immobile uso abitativo e della relativa pertinenza compresi anche interventi antisismici sostenendo € 30.000 per la manutenzione straordinaria e € 87.000 per gli interventi antisismici richiedendo, in quest'ultimo caso, lo sconto in fattura. Al fine della compilazione del quadro RP della dichiarazione dei redditi il contribuente beneficia per entrambi gli interventi edilizi del limite di spesa di € 96.000?

La risposta è negativa. Nella Risoluzione 29.11.2017, n. 147/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente al calcolo del limite massimo di spesa agevolabile nel caso in cui sul medesimo edificio siano effettuati interventi di consolidamento antisismico e di manutenzione straordinaria. Sul punto l'Agenzia ha specificato che il limite di spesa agevolabile (€ 96.000) è unico in quanto riferito all'immobile e riguarda tutti gli interventi di cui all'art. 16-bis, TUIR tra i quali rientrano, tra l'altro, gli interventi antisismici (lett. i) e quelli di manutenzione straordinaria (lett. b). Ciò è stato ribadito anche nell'ambito della Circolare 22.12.2020, n. 30/E.